COPIA Pag. 1 di 6

Registro Generale n. 1413/2024

pubblicata il 26/08/2024

Reg. del Settore n. 68/2024



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 3 - PATRIMONIO - STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PLANETARIO

OGGETTO:

Chiosco su area pubblica sito in Piazza Amendola – presa d'atto acquisizione al patrimonio e determinazione di demolizione.

COPIA Pag. 2 di 6



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1413/2024

pubblicata il 26/08/2024

Reg. del Settore n. 68/2024

SETTORE 3 - PATRIMONIO - STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PLANETARIO

f.to Giuseppe Bruno
Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Chiosco su area pubblica sito in Piazza Amendola – presa d'atto acquisizione al patrimonio e determinazione di demolizione.

Il Direttore del Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune.

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

COPIA Pag. 3 di 6

Premesso e ritenuto quanto segue:

• la locale Piazza Giovanni Amendola è spazio pubblico tra i più significativi della città, per localizzazione, impianto, rilevanza degli edifici che la circondano, destinazione pubblica degli stessi, investimenti effettuati dall'Amministrazione nel corso del tempo, anche da ultimo;

- sull'area della Piazza risulta realizzato chiosco a un solo piano, su suolo pubblico, già destinato ad attività commerciale, chiusa da anni, in stato di abbandono e degrado da tempo;
- con contratto rep. Nr. 79 del 29/12/1949, veniva concesso porzione di suolo pubblico di Piazza Amendola, nella misura di mq. 16,80 al sig. Bonaventura Sartù, per la durata di un anno, rinnovabile previo pagamento di canone nel rispetto delle tariffe vigenti, su cui era stato costruito un manufatto adibito a cartoleria;
- con Deliberazione nr. 299 del 18/11/1981, la Giunta Municipale deliberava la voltura in favore della sig.ra Canonaco Nelda in Alessio, quale unica erede del defunto sig. Bonaventura Sartù della predetta concessione e con successiva deliberazione nr. 763 del 15/11/1985 la Giunta Municipale, autorizzava l'ampliamento del suddetto manufatto, in via provvisoria, per ulteriori mq. 6,62, previo corresponsione di un canone annuo pari a Lire 320.145;
- con data 07/02/1995, veniva rilasciato in favore di Urso Antonia concessione edilizia relativa a lavori di ristrutturazione del manufatto già esistente in Piazza G. Amendola;
- interpellati per le vie brevi gli uffici competenti, non sono stati rinvenuti titoli abilitativi
 concessori di suolo pubblico attualmente validi, visto il carattere di "provvisorietà" di tutti i
 titoli indicati;
- interpellati, altresì, per le vie brevi, gli uffici competenti, non sono state rinvenute licenze di natura commerciale vigenti e attive sul detto immobile;
- relativamente all'uso del detto immobile, risulta, come ultimo atto di privato, richiesta di voltura, in data 15/05/2015, non assentita dall'Amministrazione;
- dalla verifica di eventuali entrate, in termini di canoni, di tributi, di altre forme di entrata, anche non tributaria, inerenti l'uso commerciale del citato suolo pubblico, non risultano versate somme fin da oltre dieci anni dalla data del presente provvedimento, per i quali dovuti saranno attivate procedure di recupero presso agli Uffici Comunali o Concessionario, se non già attivate;
- il Sindaco ha emanato direttiva in materia sollecitando la rimozione del manufatto, in data 18 agosto scorso (in allegato);
- con proprio parere in merito, l'Avvocatura Comunale, ricostruiti i fatti principali, conclude nel seguente modo: <<sotto il profilo procedurale, in via di autotutela, il competente settore

COPIA Pag. 4 di 6

dell'Ente, preso atto dell'assenza del titolo dell'occupazione del suolo pubblico, può ricorrere al principio dell'accessione sancita dall'art. 934 del codice civile, per cui, il Comune, quale proprietario del suolo demaniale verrebbe ad acquisire, a titolo originario, il manufatto ivi realizzato con il suo conseguente inserimento nel patrimonio disponibile dell'Ente>>;

- la piazza in argomento risulta perimetrata dentro la zona A, "Centro storico", del Comune di Cosenza, del vigente Piano Regolatore Generale e delle Norme Tecniche di Attuazione del detto PRG;
- la piazza in argomento risulta essere compresa in area vincolata paesaggisticamente, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- è necessario procedere alla liberazione dell'area comunale da parte del manufatto in argomento, per rimuovere elemento privo di funzione di interesse collettivo e caratterizzato come elemento di disvalore paesaggistico e di degrado urbano;

DETERMINA:

- che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dichiarare acquisito, per le premesse di fatto e di diritto rappresentate in narrativa, nonché per effetto degli articoli 934 e seguenti del codice civile, al patrimonio disponibile dell'Ente, il manufatto insistente su suolo pubblico, in piazza Giovanni Amendola, già realizzato da privato per effetto dei seguenti atti, non più vigenti: 1) di contratto rep. Nr. 79 del 29/12/1949; 2) della deliberazione nr. 763 del 15/11/1985;
- di disporre la demolizione del detto bene, chiedendo l'esecuzione della stessa e il conferimento dei materiali demoliti agli Uffici Comunali del Settore 6 - Manutenzione reti, impianti ed edifici – Parco Auto – Cimiteri – Protezione civile – Datori di Lavoro – Segnaletica;
- Si dispone che, il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18/06/09 e s.m.i.

	Il Direttore del Settore
Cosenza 26/08/2024	f.to Giuseppe Bruno
Allegati:	

ΔΙ	lea	11cl	•
\neg	ıcu	au	١.
	J		

Nome File	Descrizione
Scan_20240821_121912.pdf	

COPIA Pag. 5 di 6

COPIA Pag. 6 di 6

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Cosenza Iì, 26/08/2024

II Responsabile del SETTORE 3 - PATRIMONIO -STRUTTURE SPORTIVE E RICREATIVE - PLANETARIO F.to Giuseppe Bruno